COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL CONSIGLIO

INFORMAZIONI

STATUTO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare quelle dell'articolo 206,

viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, e in particolare quelle dell'articolo 180,

visto l'articolo 15 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea,

vista la proposta della Commissione della Comunità Economica Europea per l'applicazione dell'articolo 15 di detto protocollo,

visto l'articolo 15 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

vista la proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica per l'applicazione dell'articolo 15 di detto protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Le funzioni definite dall'articolo 206 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea da un lato, e dall'articolo 180 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica dall'altro, sono esercitate da una unica Commissione di controllo. Essa assolve il suo compito nell'interesse generale delle Comunità, in piena indipendenza e sotto la propria responsabilità.

La Commissione di controllo si riunisce regolarmente almeno ogni due mesi.

Articolo 2

La Commissione di controllo è composta di sei Revisori dei conti, scelti tra personalità aventi generalmente la qualifica di funzionario o di agente di una persona giuridica di diritto pubblico nazionale o internazionale. Essi devono offrire ogni garanzia di indipendenza e possedere titoli e competenze notorie nel campo della gestione contabile, economica e finanziaria o della verifica dei conti pubblici.

Soltanto i cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione di controllo.

Articolo 3

I Revisori dei conti sono nominati dai Consigli che deliberano all'unanimità, per un periodo di cinque anni.

I Consigli, deliberando all'unanimità, designano, per lo stesso periodo, uno dei Revisori dei conti in qualità di Presidente della Commissione di controllo.

Articolo 4

Nell'adempimento dei loro doveri, i Revisori dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.

Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

Articolo 5

Le funzioni di Revisore dei conti sono incompatibili con qualsiasi altra funzione al servizio delle Comunità.

I Revisori dei conti assumono, al momento del loro insediamento, l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare il dovere di onestà e di sensibilità per quanto riguarda l'accettazione di talune funzioni o di determinati vantaggi.

Articolo 6

Le funzioni di Revisore dei conti cessano individualmente per mancato rinnovamento del mandato, per morte o dimissioni.

In caso di dimissioni di un Revisore dei conti, la lettera di dimissioni è indirizzata al Presidente della Commissione di controllo per essere trasmessa ai Presidenti dei Consigli. Quest'ultima notifica rende la funzione vacante.

Il Revisore dei conti le cui funzioni sono cessate prima della normale data di scadenza del mandato è sostituito per la restante durata del mandato. I Consigli, deliberando all'unanimità, possono decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

Articolo 7

Qualsiasi Revisore dei conti, che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, e in particolare qualora sia venuto meno a uno degli obblighi di cui al precedente articolo 5, può essere destituito dalle sue funzioni dalla Corte di Giustizia, su istanza dei Consigli o della Commissione di controllo. In caso di una tale colpa grave, egli può inoltre, con la stessa procedura, essere dichiarato decaduto dal suo eventuale diritto a pensione o ad altri vantaggi sostitutivi.

La Corte di Giustizia può, a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni su istanza dei Consigli o della Commissione di controllo.

Il Revisore dei conti le cui funzioni sono cessate prima della normale data di scadenza del mandato è sostituito per la restante durata del mandato. I Consigli, deliberando all'unanimità, possono decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

Articolo 8

Durante l'esercizio delle loro funzioni di controllo, ai Revisori dei conti sono applicabili le disposizioni degli articoli da 11 a 14 compreso e 17 dei protocolli sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Articolo 9

La Commissione di controllo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Su proposta della Commissione di controllo ed in accordo con essa, i Consigli nominano il personale d'esecuzione posto sotto l'autorità di questa.

Salvo deroga concessa dalla Commissione di controllo, il personale di quest'ultima non può esercitare nessuna altra attività professionale, rimunerata o meno.

Salvo disposizioni contrarie prese dai Consigli, si applicano a questo personale le norme previste dallo statuto dei funzionari e dal regime generale degli altri agenti delle Comunità.

Per l'assolvimento di determinati compiti di controllo di particolare carattere e di limitata durata, la Commissione di controllo può farsi assistere da esperti.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1959

Per il Consiglio della
Comunità Economica Europea

Il Presidente
COUVE DE MURVILLE

Per il Consiglio della
Comunità Europea dell'Energia Atomica

Il Presidente
COUVE DE MURVILLE